

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 3 APRILE 1952

(73<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MACRELLI**

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli Istituti di previdenza e di assistenza sociale » (N. 2247) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MONALDI, relatore . . . . .	Pag. 866
FARINA . . . . .	866
DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	866

(Rinvio)

« Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (N. 2038) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	868
GRAVA, relatore . . . . .	867

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bo, Bolognesi, Bosco Lucarelli, D'Aragona, Elia, Falck, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Interviene per il Governo l'onorevole Del Bo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PALUMBO GIUSEPPINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli Istituti di previdenza e di assistenza sociale » (N. 2247) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli Istituti di previdenza e di assistenza sociale ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall'arti-

colo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Monaldi.

MONALDI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione ha più che altro un contenuto formale.

La legge 20 ottobre 1951, n. 1349, ha stabilito nell'articolo 11 che tutti gli enti di previdenza e di assistenza, che hanno il contributo statale e che in ogni caso agiscono nel campo della previdenza sociale, hanno l'obbligo di far ratificare i propri provvedimenti, per quanto concerne l'organico del personale, da parte dei Ministeri competenti, e propriamente dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero del tesoro.

L'articolo della disposizione legislativa del 20 ottobre 1951, n. 1349, dice esattamente così: « I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti ed istituti contemplati dal precedente articolo 10 » — che sono appunto gli enti parastatali di cui prima ho fatto cenno — « debbono essere approvati mediante provvedimento da emanarsi dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per il Tesoro.

« La disposizione di cui al precedente comma, si applica anche agli enti ed istituti suindicati, il cui personale sia tuttora disciplinato da regolamenti approvati ai sensi del comma medesimo ».

Con il provvedimento suggerito dal Governo, si vuole stabilire la data di decorrenza di questa provvidenza.

A norma dell'articolo proposto alla vostra approvazione la legge emanata il 20 ottobre 1951 ha decorrenza per gli enti parastatali dal 1° gennaio 1952.

Con queste precisazioni invito la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge ora sottoposto al nostro esame.

FARINA. Il mio Gruppo non è pienamente d'accordo su questo disegno di legge, perchè esso in definitiva viene a sottrarre alla responsabilità dei Comitati per la previdenza e l'assi-

stenza sociale delle attribuzioni importantissime.

In ogni caso, vorrei avere dei chiarimenti dall'onorevole relatore su questo punto.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo far presente alla Commissione che il progetto di legge, così come è stato modificato ed approvato dalla Commissione della Camera dei deputati, qualora fosse immediatamente approvato dal Senato, consentirebbe di andare incontro rapidamente alle aspettative di gran parte del personale degli enti previdenziali, in quanto molte delle provvidenze da assumersi a vantaggio di questo personale, soprattutto per quanto riguarda i movimenti e gli scatti di carriera, sono ferme, nel senso che, essendosi modificata la condizione precedente, bisognerebbe anche per l'anno in corso attendere le decisioni del Ministero del tesoro.

Se oggi come oggi, modifichiamo questa situazione e diamo decorrenza a questo progetto di legge dal 1° gennaio 1952, possiamo immediatamente soddisfare le aspettative del personale. Debbo subito aggiungere, però, che da parte del Governo per evidenti ragioni non si può spostare questa data.

MONALDI, *relatore*. Non riesco a comprendere quali siano le ragioni per le quali il collega Farina dichiara la sua opposizione a questo disegno di legge. Il collega ritiene forse che questo disegno di legge sia contro l'autonomia degli enti ed istituti parastatali ?

FARINA. Esattamente.

MONALDI, *relatore*. Possiamo senz'altro impostare questo problema: quale è la sfera di competenza dei Consigli di amministrazione dei vari enti ? È un argomento questo che può essere largamente discusso, ma vorrei pregare il collega Farina di recedere dal suo atteggiamento, perchè qui si tratta di una legge già approvata e già in atto: eventualmente si tratterebbe di riformarla, peggiorando forse la situazione di questi enti.

C'è da aggiungere che l'esigenza cui implicitamente fa cenno il collega è stata già posta in discussione nell'altro ramo del Parlamento ed è stato votato un ordine del giorno perchè si definissero una volta per sempre i limiti di competenza dei Consigli di amministrazione. Dunque, proprio per favorire attualmente i

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

73ª RIUNIONE (3 aprile 1952)

Consigli di amministrazione, proprio per favorire il personale dei vari istituti, è stato formulato questo piccolo disegno di legge.

Pertanto, non approvare questo disegno di legge significherebbe proprio andare contro l'autonomia degli stessi enti parastatali, con un gravissimo danno morale e materiale di tutto il personale attualmente in funzione. Siamo tutti d'accordo che i limiti di competenza dovrebbero essere meglio definiti, ma non è questa la sede più opportuna per discutere la questione.

Comunque, propongo all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno: « La 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), approvando il disegno di legge n. 2247 concernente il conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli Istituti di previdenza e di assistenza sociale, fa voti perchè la disciplina prevista nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, venga riesaminata al fine di definire e determinare i limiti di competenza dei Consigli di amministrazione degli istituti ed enti contemplati nel decreto anzidetto ».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto innanzitutto in votazione l'ordine del giorno testè proposto dall'onorevole relatore. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

*Articolo unico.*

Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.

Coloro i quali sono favorevoli, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (N. 2038) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Debbo informare il Presidente e l'onorevole Commissione che le trattative che ho svolto con l'onorevole Paratore mi costringono a chiedere il rinvio di questo disegno di legge.

L'onorevole Paratore, dopo aver parlato con i Ministri competenti ed i compilatori del bilancio, mi ha pregato di ritirare questo disegno di legge. Ha fatto questa richiesta con una certa insistenza. Senonchè, dopo varie discussioni, pare che si sia persuaso a presentare un emendamento aggiuntivo, in modo che si possa giungere all'approvazione di questo disegno di legge.

La 5ª Commissione finanze e tesoro, e per essa l'onorevole Paratore, in sostanza non ha torto, perchè, trattandosi di recuperare delle somme, si domanda: come si fa a recuperarle? Quelle del 1945 non ci sono più, perchè il bilancio di quell'anno è ormai pareggiato: quegli degli ultimi bilanci noi non possiamo recuperarle con un disegno di legge, bisogna che ci sia una nota di variazione che introduca quelle somme nelle casse del Tesoro. La 5ª Commissione però, con l'emendamento che propone, d'accordo anche con l'Ispettore al bilancio, l'onorevole Marconcini, sarà favorevole all'approvazione del disegno di legge che stiamo trattando. In questo senso ritengo che il Presidente della Commissione finanze e tesoro abbia

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

73<sup>a</sup> RIUNIONE (3 aprile 1952)

anche parlato con il Ministro e con i dirigenti del Ministero del lavoro.

Sono queste le ragioni obiettive per cui vorrei pregare la Commissione di rinviare l'esame di questo disegno di legge ad un'altra riunione. Questo è opportuno fare, a mio avviso, oltre che per una certa dererenza verso l'onorevole Paratore, anche perchè altrimenti, con il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro, la legge dal punto di vista economico e finanziario non avrebbe più alcun significato.

PRESIDENTE. Di fronte alle ragioni addotte dall'onorevole relatore, a sostegno della sua proposta di rinvio, credo che la Commissione non possa fare altro che accettarla.

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che l'esame di questo disegno di legge è rinviato ad una delle prossime riunioni.

*(Così rimane stabilito).*

La riunione termina alle ore 10,30.